

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1091/2014 DELLA COMMISSIONE****del 16 ottobre 2014****che approva il tralopyril come nuovo principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 luglio 2007 il Regno Unito ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva tralopyril nell'allegato I per l'uso nel tipo di prodotto 21, prodotti antincrostazione, come definito nell'allegato V di detta direttiva.
- (2) Il 14 maggio 2000 il tralopyril non era presente sul mercato come sostanza attiva di un biocida.
- (3) Il 1° settembre 2009 il Regno Unito ha presentato alla Commissione il rapporto di valutazione e le raccomandazioni pertinenti conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE.
- (4) Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato l'8 aprile 2014 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.
- (5) Da tale relazione risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 21 e contenenti tralopyril possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni d'uso.
- (6) È pertanto opportuno approvare il tralopyril destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, subordinatamente al rispetto di tali specifiche e condizioni.
- (7) Poiché le valutazioni non hanno preso in considerazione i nanomateriali, le approvazioni non comprendono tali materiali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (8) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare i nuovi requisiti previsti.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il tralopyril è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1).